

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PRADAMANO

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N°56 DEL 28.11.97 E MODIFICATO
CON DELIBERA CONSILIARE N°5 DEL 20.01.98.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio di Pradamano. In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del Codice di procedura penale in conformità al T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n°773. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia. All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 - Ordinanze del sindaco

Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere: l'indicazione del cognome e nome del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario; l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate; l'intimazione di provvedere alla eliminazione della infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

CAPO II - PASCOLO-CACCIA-PESCA

Art. 5 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli V.G. Devono, inoltre, osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

Art. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il

preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente uffici, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 c.2 e 3 e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

La pesca non può essere esercitata con materiali esplosivi od atti ad intorpidire le acque o stordire i pesci.

CAPO III - CASE COLONICHE

Art. 11 - Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12 - Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi. I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 10 di distanza dalle case coloniche.

Art. 14 - Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15 - Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16 - Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine. Lo scarico delle latrine dovrà essere conforme alle norme tecniche di cui alla Del. 05.02.1977 della L. 319/1976.

Art. 17 - Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934 n°1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 18 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Il cumulo di letame in aperta campagna dovrà avere carattere temporaneo, al massimo di 24 ore.

Art. 19 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia di edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena, oppure tenuti entro idoneo recinto.

CAPO IV -DELLA PROPRIETA'

Art. 20 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario. Possono accedere e transitare nel fondo altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture. Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "Coltura in atto-Vietato l'accesso" (art.30 del T.U. 26.7.1939).

Art. 21 - Impianto di alberi o siepi presso i confini

Per impiantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art.892 del C.C. Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art.896 C.C.

Art. 22 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art.896 del C.C.).

**CAPO V -STRADE COMUNALI E VICINALI-RISPETTO DEGLI AMBITI DEL
DEMANIO REGIONALE E COMUNALE**

Art. 23 - Opere e depositi sulle strade

E' vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali e interpoderali e negli ambiti del demanio regionale e comunale, ivi compresi gli accessori e pertinenze, senza la licenza dell'Autorità competente.

Art. 24 - Diramazioni e accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali, interpoderali e negli ambiti del demanio regionale e comunale a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza dell'Autorità competente.

Art. 25 - Atti vietati sulle strade

E' vietato il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini; il traino e strascico di legname, fascine o altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 26 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

Le strade vicinali e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo a mantenere il fosso o cunette costantemente spurgati.

Art. 27 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico nonché degli ambiti del demanio regionale e comunale, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe e i fossi. Tale capezzagna non deve essere minore di mt. 1,50.

Art. 27-bis - Aree tutelate entro il piano di Riordino Fondiario e Zone di preminente interesse agricolo del Riordino Fondiario.

Si tratta di aree interessate dal "piano di conservazione e ricostruzione ambientale" allegato al piano di riordino fondiario di cui al D.P.G.R. 19.05.94 n°0165/Pres. e zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti di preminente interesse agricolo di cui all'art.10 delle N.A. del P.U.R.

E' consentita l'utilizzazione agricola dei terreni per colture sarchiate e per impianti produttivi arborei.

Sono consentite le destinazioni, le trasformazioni e le pratiche colturali che ciascun operatore intende realizzare, secondo corrette tecniche agronomiche, nel rispetto degli usi e consuetudini locali.

Sono consentiti il livellamento dei terreni agricoli e il miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche, utilizzando esclusivamente terreno vegetale, eventualmente arricchito da materiale limoso.

Sono consentiti interventi di accorpamento fondiario, nel rispetto dei caratteri paesaggistici peculiari dell'ambiente coltivato.

E' fatto divieto di taglio degli esemplari arborei isolati, a nuclei e a filari, e delle siepi arbustive. Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della vegetazione arborea e arbustiva attraverso appropriati interventi colturali di minimo impatto ambientale, anche per il legnatico. E' consentita la sostituzione delle piante deperienti o schiantate, utilizzando le specie autoctone.

In presenza di prato stabile è fatto divieto di trasformazione colturale. Sono consentiti il miglioramento delle caratteristiche della cotica erbosa attraverso tecniche agronomiche tradizionali (concimazioni organiche) e la sua utilizzazione per lo sfalcio.

E' prevista inoltre la sistemazione, ripristino o realizzazione di strade rurali con fondo naturale, per i mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole.

Per quanto riguarda le distanze e i limiti si veda l'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 28 - Alberi e siepi lungo la strada: recisioni dei rami protesi

Per gli alberi e le siepi lungo le strade, i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.29 del Codice della Strada di cui al D.lgs.285 del 30.4.1992 ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata.

CAPO VI -FOSSI E CANALI PRIVATI-DISTANZE-SPIGOLATURE

Art. 29 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n°523).I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 30 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. All'occorrenza detti fossi e canali devono essere a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane o sorgive, che in essi si riversano. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma

restando la sanzione per la violazione accertata. I lavori di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti, ad opera dei soggetti cui istituzionalmente è demandata la manutenzione, anche nel caso di fossi, canali e/o rii (es. Roiello) soggetti a tutela ex L.1497/39. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del soggetto obbligato, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 31 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno 3 mt. dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 1,5 mt.; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 32 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 33 - Irrigazioni

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime e molestia ai passanti e ai veicoli.

Art. 34 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente da raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 35 - Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO VII -MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 36 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.6.1931 n°987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.6.1931 n°987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n°1700, e modificate con R.D. 2.12.1937 n°2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 37 - Impiego di prodotti fitosanitari

- a) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
- b) All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi (appartenenti alla ex I' ed ex II' classe tossicologica), fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
- c) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi di IIIa e IVa classe, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano, e nelle colture a terra (mais,soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato;
- d) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;
- e) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto;
- f) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "*Coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari*";
- g) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 38 - Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 Aprile di ogni anno (D.M. 6.12.50).

Art. 39 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il

presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 40 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla L. 6.1.31 n°99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.5.31 n°772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita L.R. n°34 del 3.6.81.

Art. 41 - Autorizzazione del Sindaco per vendita prodotti agricoli

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 42 - Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

CAPO VIII -MALATTIE DEL BESTIAME-SMALTIMENTO REFLUI ZOOTECNICI

Art. 43 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.54 n°320 e successive modificazioni.

Art. 44 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 45 - Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aeree, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 46 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 47 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati in servizio.

Art. 48 - Cani vaganti trovati senza museruola

I cani sorpresi senza la prescritta museruola, vengono catturati a norma di legge

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 49 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco, che provvede ai sensi di legge. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 50 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aereati e ampi per non arrecare danno o un'inutile sofferenza.

Art. 51 - Maltrattamento di animali

Le guardie comunali, che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P. provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52 - Smaltimento reflui zootecnici

Per lo smaltimento dei reflui zootecnici ci si deve scrupolosamente attenere alle normative della Legge Merli (L. 10.5.76 n°319) e successive modificazioni ed integrazioni (P.R.G.A. del 23.8.82 n°384/Pres e L. n°172 del 17.5.95). Per lo smaltimento dei liquami è indispensabile possedere l'autorizzazione comunale. Le domande vanno presentate ai Comuni dove sono localizzati gli appezzamenti su cui vengono fatte le liquamazioni, allegando una relazione tecnica contenente i seguenti dati:

- planimetria in scala non inferiore a 1:500 dell'insediamento con rappresentazione della rete fognante interna fino al recapito finale, degli impianti di trattamento e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico e planimetrie dei terreni interessati allo spandimento;
- natura, consistenza e tipologia dell'allevamento fonte dello scarico;
- tipologia e dimensionamento dei manufatti atti al contenimento del letame, delle deiezioni e dei liquami;
- elaborati grafici quotati in scala, non inferiore a 1:200 delle strutture di stoccaggio;
- titoli di disponibilità dei terreni agricoli;
- planimetrie dei terreni interessati allo spandimento;

Per le liquamazioni e lo spandimento di liquami e letame si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- venga tenuta una distanza minima dagli agglomerati urbani di mt. 80;
- l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici avvenga entro periodo tra marzo ed ottobre entro le ore 10 e dopo le ore 17 (fatti salvi i regolamenti già esistenti);
- venga tenuta, lungo i corsi d'acqua, una fascia di rispetto di almeno 10 mt.

- non vengano effettuati spandimenti di liquami durante le piogge e dopo ogni precipitazione;
- non vengano utilizzati nel trasporto e nello spandimento mezzi che possano dare formazione di aerosol di liquami stessi, in particolare è vietato l'utilizzo di carri-botte con spandimento a pressione, dovrà essere evitato inoltre qualsiasi ristagno o ruscellamento dei liquami;
- lo spandimento non avvenga su superfici gelate o coperte di neve;
- che i liquami e le lettiere vengano interrati immediatamente dopo lo spandimento sul terreno;
- la vuotatura dei letamai dovrà avvenire nelle ore notturne, d'inverno tra le 19 e le ore 7 del mattino seguente, d'estate tra le ore 21 e le ore 5 del mattino seguente;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame e pollina) dovranno essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione.

CAPO IX -RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 53 - Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 54 - Accensione di fuochi nelle campagne

L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni e dei residui di colture.

E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere fuochi, che producano eccessivi fumi o cattivi odori. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi, particolarmente in vicinanza di vie pubbliche, e comunque alla distanza non minore di mt. 100 dall'abitato. Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

Art. 55 - Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio

Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare i razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

CAPO X -SANZIONI

Art. 56 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 n°383 e della legge 24 Novembre 1981 n°689.

Art. 57 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.38 della legge 8.6.90 n°142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 58 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Lit.200.000- a Lit. 2.000.000-.

Art. 59 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.81 n°689 e del D.P.R. 22.7.82 n°571. Le cose sequestrate saranno conservate nelle depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 60 - Omessa ottemperanza ai provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, modificato dall'art.21 della legge 9.6.47 n°530.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con propria deliberazione consigliare aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa. Sono abrogati il precedente regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

ALLEGATO 1


Sezioni tipo in zona di riordino fondiario




COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

SEZIONI TIPO IN ZONA DI RIORDINO FONDARIO



SEZIONE 1



SEZIONE 2